

REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
IL TRIBUNALE DI PALERMO  
Terza Sezione Civile

nella persona del Dott. Andrea Compagno, in funzione di Giudice monocratico, ha pronunciato

**SENTENZA**

nella causa iscritta al n° xxxx del Ruolo Generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2019

**TRA**

**CONSORZIO S.r.l.** (Cod. Fisc. **OMISSIS**), rappresentato e difeso dall'Avv. **OMISSIS**

**Attrice**

**Contro**

**BANCA S.p.A.** (Cod. Fisc. P. Iva n. **OMISSIS**), nella persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dagli Avv.ti **OMISSIS**

**Convenuta**

**CONCLUSIONI** (udienza del 12.12.2022): come da note di trattazione scritta.

**FATTO**

Con atto di citazione ritualmente notificato a mezzo pec in data 30.05.2019, il **CONSORZIO Srl**, conveniva in giudizio la **BANCA Spa**, al fine di ottenere, in via preliminare, l'immediata cancellazione del nominato **CONSORZIO Srl** dal CRIF, nonché la restituzione e/o lo sblocco delle somme presenti sui conti correnti intestati all'attrice, e nel merito la condanna di **BANCA SPA** al risarcimento di tutti i danni patrimoniali subiti a causa dell'illegittima iscrizione al CRIF, quantificati in €. 4.913.044,67.

Esponeva, a tal fine, il Consorzio che "...la condotta di **BANCA SPA** è stata erronea, illegittima e illecita, carente del presupposto oggettivo e soggettivo, in ragione del fatto che il **CONSORZIO Srl** non avrebbe dovuto essere iscritto per un inadempimento ascrivibile al socio debitore insolvente, né avrebbe potuto essere iscritto in proprio, non essendo prevista normativamente una iscrizione dei Consorzi fidi per debiti dei soci, ma è prevista solo l'escussione del Confidi, con garanzia che, si ribadisce, rimane sussidiaria, dopo quella principale offerta dall'impresa".

Soggiungeva, altresì l'attore che "...la responsabilità dell'intermediario per il danno provocato al **CONSORZIO S.r.l.** è in re ipsa in quanto dall'erronea iscrizione si determinarono a cascata una serie di conseguenze difficili da arginare, e precisamente, le convenzioni bancarie sono decadute, la Regione Sicilia non ha rinnovato la concessione, e chiaramente nessun istituto di credito avrebbe accettato da quel momento una prestazione di garanzia fideiussoria da un soggetto iscritto al CRIF".

Ritualmente costituitasi in giudizio, la Banca contestava le domande dell'attore e ne chiedeva il rigetto, stante l'insussistenza del diritto al risarcimento del danno lamentato, non risultando provato il nesso causale tra lo stesso e l'iscrizione al CRIF.

In assenza di attività istruttoria, all'udienza del 12.12.2022, la causa viene posta in decisione, ex art. 190 c.p.c., sulle conclusioni precisate dalle parti.

**MOTIVI DELLA DECISIONE**

Va, preliminarmente, respinta la domanda di restituzione e/o di sblocco delle somme presenti sui conti correnti intestati a parte attrice.

Questa, infatti, non ha fornito alcuna prova circa l'esistenza di fondi vincolati, ma si è limitata a produrre alcuni estratti conto, in cui non si evidenziano le somme oggetto della superiore richiesta.

Nel merito, la domanda del Consorzio - riconducibile nell'ambito dell'illecito aquiliano ex art. 2043 c.c., essendo stata allegata la condotta illecita di **BANCA SPA** (consistita, a dire di parte attrice, nell'aver illecitamente segnalato a sofferenza al CRIF S.p.a. la propria posizione quale soggetto

fideiussore di una impresa segnalata anch'essa al C.R.I.F. S.p.A., perché debitrice insolvente) - è infondata e va, pertanto, respinta.

Quest, infatti, come ben si evince dalla narrativa in fatto che precede, si fonda su un presupposto (quello secondo cui "...il **CONSORZIO Srl** non avrebbe dovuto essere iscritto per un inadempimento ascrivibile al socio debitore insolvente, né avrebbe potuto essere iscritto in proprio, non essendo prevista normativamente una iscrizione dei Consorzi fidi per debiti dei soci, ma è prevista solo l'escussione del Confidi, con garanzia che, si ribadisce, rimane sussidiaria, dopo quella principale offerta dall'impresa") che non merita di essere condiviso.

Ed invero, anche il soggetto che presta garanzia fideiussoria è passibile di segnalazione al CRIF unitamente al debitore insolvente.

Depone, in particolare, in tal senso quanto previsto dall'Allegato A.5 del Codice in materia di protezione dei dati personali, recante "Codice di deontologia e di buona condotta per i sistemi informativi gestiti da soggetti privati in tema di crediti al consumo, affidabilità e puntualità nei pagamenti", il quale dispone che "Il trattamento effettuato nell'ambito di un sistema di informazioni creditizie riguarda solo dati riferiti al soggetto che chiede di instaurare o è parte di un rapporto di credito con un partecipante e al soggetto coobbligato, anche in solido, la cui posizione è chiaramente distinta da quella del debitore principale".

Né, contrariamente a quanto sostenuto dall'attore, l'applicabilità ai Confidi della superiore norma può ritenersi esclusa dalla disciplina dei Confidi minori di cui all'art. 155, comma 4, TUB.

Detta norma, infatti, si occupa solo di specificare l'attività svolta dagli stessi, come si evince dal relativo tenore letterale, che qui di seguito si riporta: "I confidi iscritti ai sensi dell'art. 155, comma 4, del TUB nell'apposita sezione dell'elenco generale, possono svolgere esclusivamente l'attività di garanzia collettiva dei fidi che consiste nella "prestazione mutualistica e imprenditoriale di garanzie" volta a favorire l'accesso delle piccole e medie imprese associate al credito di banche e degli altri soggetti operanti nel settore finanziario (art. 13, comma 1, del D.L. n. 269/2003 convertito in legge dalla L. n. 326/2003)".

Quanto, poi, al fatto che **BANCA SPA** non ha inviato a Confidi il preavviso della segnalazione al CRIF, è appena il caso di rilevare, in contrario, che l'obbligo di preavviso sancito dall'art. 125, comma 3, del TUB, come modificato dall'art. 1 D.Lgs. n. 141 del 2010 riguarda solo il credito al consumo.

Depone, invero, in tal senso sia il tenore letterale di tale disposizione ("I finanziatori informano preventivamente il consumatore la prima volta che segnalano a una banca dati le informazioni negative previste dalla relativa disciplina. L'informativa è resa unitamente all'invio di solleciti, altre comunicazioni, o in via autonoma"), che la stessa collocazione della norma in esame, inserita nel capo II del titolo VT, "Credito ai consumatori".

Si è, infatti, precisato in giurisprudenza (Cass. Civ., I sez., ord. 25 maggio 2021, n. 14382) che: "il profilo di legittimità della segnalazione in rapporto all'onere di preventivo avviso al debitore, che, per la prima volta, venga a essere classificato negativamente, assume rilievo unicamente ove si tratti di segnalazioni per operazioni di credito al consumo (...) dalla mancanza di prova del perfezionamento dell'avviso presso il destinatario non può essere tratta la conseguenza della illegittimità della segnalazione, ove questa riguardi, invece, finanziamenti non destinati nei termini detti, vale a dire non destinati specificamente al consumo".

Orbene, nel caso in esame, è pacifico che il rapporto contrattuale sottostante alla segnalazione non è riconducibile al credito al consumo, attesa la natura stessa del Consorzio come sopra specificata.

Conseguentemente, il mancato preavviso della segnalazione al CRIF lamentato da parte attrice non può essere considerato ai fini dell'illegittimità della condotta di **BANCA SPA**.

Ma v'è di più.

Ed invero, anche a voler prescindere dal rilievo (peraltro assorbente) che precede, osserva ulteriormente che parte attrice non ha provato in alcun modo la sussistenza del danno-conseguenza causato dall'illegittima segnalazione.

Segnatamente, con riferimento al lamentato danno patrimoniale, l'attore non ha provato un danno emergente o un lucro cessante eziologicamente riconducibili alla condotta colposa della banca resistente. Invero, le prove orali a cui il Consorzio avrebbe voluto affidare la prova del lamentato danno e del nesso causale tra questo e la condotta di **BANCA SPA**, non sono state ammesse in quanto ritenute inammissibili e/o irrilevanti ai fini del decidere.

*Sentenza, Tribunale di Palermo, Giudice Andrea Compagno, n. 3741, del 26/07/2023*

Lo stesso dicasi per la chiesta CTU, non supportata da adeguata documentazione probatoria, ed in ogni caso tesa alla quantificazione di un danno di cui non risulta provata la sussistenza nell'an.

In base all'orientamento della giurisprudenza di legittimità "il danno patrimoniale conseguenza non può, del resto, essere considerato in re ipsa, né confuso con la diversa figura del danno evento, o alla stessa sovrapposto (v., tra le tante, Cass. civ. n. 4886/2020; Cass. civ., Sez. III, n. 15111/13), operazione viceversa compiuta dalla difesa di parte attrice che per tal via finisce per sottrarsi all'assolvimento dell'onere sulla stessa gravante in base ai principi generali.

In proposito, è stato escluso che una domanda risarcitoria di un danno patrimoniale possa prescindere dall'allegazione e prova del danno, sulla scorta della chiara disposizione contenuta nell'art. 1223 c.c..

La nozione di danno in re ipsa perviene, infatti, ad identificare il danno con l'evento dannoso e a configurare un vero e proprio danno punitivo, ponendosi così in contrasto sia con il consolidato orientamento di legittimità secondo cui ciò che rileva ai fini risarcitori è il danno-conseguenza, che deve essere allegato e provato, sia con l'ulteriore e più recente precisazione secondo cui un danno punitivo può essere ritenuto compatibile con l'ordinamento vigente solo in caso di sua espressa previsione normativa, in applicazione dell'art. 23 della Costituzione.

Per tutte le ragioni su esposte, le domande avanzate dal **CONSORZIO Srl** vanno respinte.

Tenuto conto dell'esito del giudizio, le spese di lite vanno poste a carico di questo e liquidate secondo i valori medi di cui al d.m. 55/2014, aggiornati dal D.M. n. 147 del 13/08/2022, nella misura di cui in parte dispositiva.

#### **P.Q.M.**

Il Tribunale, disattesa ogni contraria istanza, eccezione o difesa, definitivamente pronunciando **RIGETTA** integralmente le domande attoree.

**CONDANNA** il **CONSORZIO S.r.l.** al pagamento, in favore della convenuta delle spese di lite, che liquida in complessivi € 7.122,00 oltre iva, c.p.a. e rimborso spese generali, come per legge.

Palermo, 25.07.2023

Il Giudice  
Dr. Andrea Compagno